

STATUTO

WEBRED S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PERUGIA PG VIA VENTI SETTEMBRE 150/A

Codice fiscale: 00271540544

Numero Rea: PG - 103693

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2007 - Statuto completo da pag 2 a 23

STATUTO DI "WEBRED S.P.A."

Allegato A

Costituzione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Rep. 69902

Articolo 1 - Denominazione sociale

Rece 18730

1) E' corrente la Società per azioni denominata

"WEBRED S.P.A."

2) La Società è a totale capitale pubblico secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno.

Articolo 2 - Sede sociale

1) La Società ha sede legale in Perugia. Potrà istituire filiali, agenzie e rappresentanze.

2) Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti, presso il domicilio risultante dal libro soci.

Articolo 3 - Durata

1) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1) La Società è struttura al servizio della Regione, delle aziende ed agenzie regionali di diritto pubblico e del sistema delle autonomie locali dell'Umbria, appositamente costituita e operante per le finalità di seguito elencate, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2) La società, quale organismo promosso e partecipato dalla Regione Umbria ai sensi del comma precedente, ha quale scopo di perseguire, attraverso l'esercizio di attività economiche, il miglioramento qualitativo nella gestione della cosa pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico.

3) La Società operante nel settore del terziario avanzato, ha per oggetto la produzione e la commercializzazione di sistemi integrati automatizzati propri e di terzi e di quant'altro connesso al settore di attività; la prestazione di servizi di elaborazione dati, di consulenza, di divulgazione e formazione nel settore informatico e organizzativo nonché la prestazione di servizi ad alto valore aggiunto e la fornitura di tecnologie avanzate.

4) Per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti per il modello in house providing dall'ordinamento comunitario e interno, nonché dall'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari comunque ad esse connesse, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzia reali, la acquisizione, la cessione e lo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, l'assunzione sotto qualsiasi

forma di partecipazioni ed interessenze in altre società e imprese collaterali o affini, costituite o costituende ed in genere ogni operazione riconosciuta necessaria ed utile al raggiungimento dello scopo sociale.

5) Fermi i limiti stabiliti per il modello in house providing dall'ordinamento comunitario e interno, la Società può effettuare l'attività di cui all'oggetto sociale, per soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 1°, unicamente mediante la costituzione di separate società, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 223 del 2006 conv. dalla legge n. 248 del 2006 e dell'art. 8, comma 2 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6) La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento delle attività ottenute in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.

#### Capitale - Azioni ed obbligazioni

##### Articolo 5 - Capitale e azioni

1) Il capitale sociale è di Euro 1.560.000 (unmilione e cinquecentosessantamila) ripartito in numero 3.000.000 (tre milioni) di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero e cinquanta e duecentesimi) ciascuna, aventi parità di diritti.

2) La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

3) Possono concorrere a formare il capitale pubblico, oltre alla Regione, alle aziende ed alle agenzie regionali di diritto pubblico ed al sistema delle autonomie locali dell'Umbria, anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

4) La Regione dell'Umbria mantiene nella Società una percentuale comunque non inferiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

5) Le azioni, tutte nominative, sono rappresentate da certificati, sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionisti comporta l'adesione all'Atto costitutivo ed al presente Statuto.

6) Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia, e fatte salve in ogni caso le condizioni di cui al precedente comma 2°. Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di beni in natura e di crediti.

#### Articolo 6 - Circolazione dei titoli, prelazione e gradimento

1) Nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 5 in ordine all'obbligo di totale partecipazione pubblica nella società, qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di

Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del soggetto legittimato e disposto all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni.

2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

3) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

5) Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

6) E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a fare venire meno l'e-

esclusività del capitale pubblico ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui ai precedenti commi. Per questa ragione, il Presidente del Consiglio di amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5 e, nel caso detti requisiti non sussistano, gli amministratori non autorizzano il compimento dell'atto di trasferimento, che se compiuto, sarà inefficace verso la società ed i soci. E' altresì inefficace verso la Società, e ne è fatto divieto di iscrizione nel libro soci, ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi rispetto a quelli di cui al precedente articolo 5.

7) Ogni atto di trasferimento di diritti di cui al comma che precede deve essere comunicato, tramite lettera raccomandata a.r., al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 5. Nel caso in cui tali requisiti non sussistano gli amministratori non autorizzano il compimento dell'atto, che, se compiuto, resterà inefficace verso la società e verso i soci. Se sussistono i requisiti richiesti dal comma precedente, gli amministratori autorizzano l'atto con raccomandata a.r., e il socio sarà tenuto a da-

re la comunicazione sopra prevista ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

8) In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'articolo 5, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art. 2437 ter cod. civ.

#### Articolo 7 - Versamenti

1) I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di amministrazione in una o più volte. A carico dei soci in ritardo con i pagamenti rispetto al termine fissato dal Consiglio di amministrazione, decorre l'interesse nella misura del 2% (due per cento) annuo oltre al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

#### Articolo 8 - Finanziamenti

1) I soci potranno mettere a disposizione della Società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con o senza obbligo di rimborso da parte della Società, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

#### Articolo 9 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, in conformità alle norme di legge. Le obbligazioni convertibili



saranno nominative e gli altri titoli che venissero emessi dalla Società, nel rispetto della legge applicabile, saranno anch'essi nominativi qualora consentano di acquistare o sottoscrivere azioni della Società.

#### Assemblee

##### Articolo 10 - Competenza dell'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
- 2) In particolare l'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la società opera anche ai sensi dell'art. 27 bis del presente statuto:
  - a) approva il bilancio;
  - b) salvo il disposto degli artt. 17, 22 e 25 del presente statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori, i sindaci nonché il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa;
  - c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
  - d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - f) esamina ed approva la relazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 21, comma 3° del presente statuto;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

h) autorizza il Consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento dei seguenti atti:

1) costituzione e partecipazione a società, ivi compresa la relativa cessione di quote;

2) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;

3) alienazione di altri cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a € 100.000,00 (centomila e zero centesimi) per singola transazione;

4) approvazione dei budget annuali e pluriennali, comprensivi degli atti di programmazione dell'attività della società;

5) esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

#### Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

1) Il Consiglio di amministrazione convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nell'Unione europea.

2) L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'e-

lenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio/video conferenza.

3) L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana oppure sul quotidiano il Sole 24 ore almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

4) In alternativa, la convocazione può avvenire mediante avviso comunicato ai soci per lettera raccomandata, e-mail o fax, in conformità alle disposizioni di legge.

5) Nell'avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima.

6) L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Articolo 12 - Diritto di intervento

1) Possono intervenire alle Assemblee tutti gli azionisti che almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza abbiano depositato i certificati azionari nei modi indicati nell'avviso di convocazione.

2) Ogni azione dà diritto ad un voto.

3) Ogni azionista avente diritto d'intervenire può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta.

4) L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,

delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 14) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

#### Articolo 13 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

- 1) Il Presidente del Consiglio di amministrazione oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione, presiede l'Assemblea e,

ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione verifica anche la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

2) Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti. Non occorre l'assistenza del segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

3) Il presidente potrà scegliere fra i presenti i due scrutatori.

#### Articolo 14 - Assemblea totalitaria

1) In mancanza di formale comunicazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

#### Articolo 15 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

1) Per la legale costituzione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è richiesta così in prima come nelle convocazioni successive la presenza per le rispettive convo-

cazioni di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino il minimo delle azioni necessarie per il rispetto dei quorum deliberativi di cui al comma 2° che segue.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria saranno valide se prese con la maggioranza del 60 (sessanta) per cento del capitale sociale, salvo il disposto dell'art. 2369, comma 4° del Codice civile.

#### Articolo 16 - Verbali delle Assemblee

I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; i verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

#### Consiglio di amministrazione

#### Articolo 17 - Consiglio di amministrazione

1) Ai sensi dell'art. 1, comma 729° e 730° della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque.

2) La Regione dell'Umbria a norma dell'art. 2449 C.C., ha la facoltà di nominare un numero dei componenti del Consiglio di amministrazione in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale.

Gli altri amministratori vengono nominati dall'Assemblea della Società, ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

3) I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono

rieleggibili; se nel corso dell'esercizio uno o più amministratori vengono a mancare, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C. C. ove nominati dall'Assemblea, altrimenti la sostituzione, ove di nomina da parte della Regione Umbria, sarà effettuata direttamente da quest'ultima.

#### Articolo 18 - Presidente del Consiglio di amministrazione

1) L'Assemblea elegge tra i componenti del Consiglio di amministrazione un Presidente ed eventualmente un Vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

2) Il Consiglio di amministrazione procede alla nomina di un Segretario che può anche essere estraneo al Consiglio.

#### Articolo 19 - Riunioni del Consiglio di amministrazione e modalità di convocazione

1) Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio sindacale.

2) Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio

con preavviso minimo di ventiquattrore.

3) L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati.

4) Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

5) Il Consiglio può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

6) La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

7) Per la valida costituzione del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

8) Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice presidente, ove eletto, e, se anche questi è assente, dal consigliere delegato dal consiglio stesso.

**Articolo 20 - Remunerazione degli amministratori**



1) L'Assemblea determina il compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 1, comma 725°, 726° e 730° della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essa può stabilire un'indennità di risultato, in misura proporzionale agli utili prodotti.

2) Al Presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti previsti dall'art. 1, comma 727° della legge n. 296 del 2006.

#### Articolo 21 - Competenze del Consiglio di amministrazione

1) Nel rispetto degli indirizzi formulati, anche ai sensi dell'art. 27 bis del presente statuto, dagli enti pubblici al cui servizio la società opera nonché delle competenze assegnate all'Assemblea ai sensi dell'art. 10 del presente statuto, il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

2) Gli amministratori sono espressamente tenuti, nell'esercizio delle proprie attività private, al rispetto di tutti gli obblighi e limiti discendenti dall'art. 2390 C.C.

3) Il Consiglio di amministrazione approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali controllate, collegate o

partecipate, che il Presidente trasmette all'Assemblea per l'esame ed approvazione previsti all'art. 10 del presente statuto nonché agli enti pubblici al cui servizio la Società opera ai sensi dell'art. 27 bis del presente statuto.

#### Articolo 22 - Organi delegati

1) Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni e poteri al Presidente.

2) Il Consiglio nomina un amministratore delegato, determinandone attribuzioni e poteri.

3) Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale determinandone le attribuzioni e le facoltà.

4) Il Consiglio può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti, fissandone limiti di oggetto e di tempo.

5) Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

#### Articolo 23 - Verbali del Consiglio di amministrazione

1) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali, firmati dal Presidente della seduta e dal segretario e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed

estratti.

#### Articolo 24 - Rappresentanza legale

1) La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente, all'Amministratore delegato e in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vicepresidente.

2) Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge dal Consiglio di amministrazione e dall'Amministratore delegato ai dipendenti della società, nonché nei casi in cui venisse richiesta per la soluzione di particolari questioni una specifica professionalità anche a persone estranee alla Società.

#### Collegio sindacale

#### Articolo 25 - Collegio sindacale

1) Il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due supplenti), eletti dall'Assemblea.

2) Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione nomina i due terzi dei membri del Collegio sindacale, di cui uno con funzioni di Presidente.

3) La partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli

intervenuiti.

4) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

#### Articolo 26 - Doveri del collegio sindacale

1) Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

#### Articolo 27 - Controllo contabile

1) Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci all'atto della nomina e salvo quanto è stabilito dall'articolo 2409 bis cod. civ., dal collegio sindacale, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

#### Articolo 27 bis - Diritti di controllo degli enti pubblici al cui servizio la Società opera

1) La Società è struttura al servizio della Regione, delle aziende ed agenzie regionali di diritto pubblico e del sistema delle autonomie locali dell'Umbria.

2) La Regione Umbria esercita il controllo sulla Società analogo a quello da essa esercitato sulle proprie strutture organizzative, anzitutto mediante la partecipazione diretta al capitale sociale ed i poteri propri dei soci come stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

3) La Regione Umbria, nella sua qualità di ente di promozione e coordinamento del sistema delle autonomie locali, effettua il suddetto controllo sulla Società, altresì previa definizione degli indirizzi da imprimere all'azione societaria, anche con gli altri enti al cui servizio la società opera, mediante l'esame congiunto con essi dello stato di attuazione degli obiettivi fissati per la società.

La definizione congiunta, da parte della Regione ed enti locali, degli indirizzi e la verifica dei risultati conseguiti dalla Società avviene nell'ambito dell'Assemblea del Consorzio S.I.R. Umbria, costituito ai sensi della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, quale organismo stabile di cooperazione tra gli enti.

4) Ai fini di cui ai precedenti commi, la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Umbria ed all'Assemblea del Consorzio S.I.R. Umbria i seguenti atti:

a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico nonché il bilancio di esercizio;

b) la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2° cod. civ., appena depositata nella sede della società;

c) la relazione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 21, comma 3°, del presente statuto;

d) gli ulteriori atti eventualmente richiesti.

5) Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società nonché gli atti di competenza dell'assemblea societaria possono essere deliberati in via definitiva dagli organi della società solo previo parere conforme della Regione Umbria.

6) Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, la Regione, anche per conto degli altri enti di cui al comma 1, ha il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione delle singole attività affidate alla Società.

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti.

#### Bilancio e utili

##### Articolo 28 - Esercizi sociali

1) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

##### Articolo 29 - Ripartizione degli utili d'esercizio

1) Gli utili netti, previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che

la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,  
sono ripartiti fra i soci, in proporzione alle azioni da essi  
possedute, salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli in  
tutto o in parte ad altra destinazione.

#### Articolo 30 - Dividendi

1) I dividendi si prescrivono a favore della Società qualora  
non riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono  
esigibili.

#### Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

1) In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea  
straordinaria determina le modalità della liquidazione e de-  
libera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liqui-  
datori fissandone poteri e compensi secondo le norme di  
legge.

#### Articolo 32 - Disposizione finale

1) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa  
riferimento alle disposizioni di legge.

F.TO: MAURIZIO BIONDI;

" DOT.T. MARCO CARBONARI NOTAIO.